



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE
CONAPO

OGGETTO: Riscontro nota dell'O.S. CONAPO del 5 novembre 2024 - Circolare del Capo del Corpo Nazionale dei VV.F. prot.20590 del 24.09.2024. Interpretazione art.6 DPR n.228/2023 (Salvaguardia delle indennità specialistiche). Richiesta di sospensione e modifica.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale del 5 novembre u.s., relativa alla circolare di cui all'oggetto, emanata in data 24.09.2024 dall'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco in tema di salvaguardia delle indennità specialistiche (c.d. trascinamento) di cui all'articolo 6 del d.P.R. n. 228/2023, la Direzione Centrale per la Programmazione e gli Affari Economici e Finanziari, per gli aspetti di più specifica competenza, ha rappresentato quanto segue.

In merito alla decorrenza dell'istituto del trascinamento, ha confermato che, sia per le indennità fondamentali (aeronavigazione, volo, elisoccorso, navigazione ed immersione), che per quelle supplementari (operativa di soccorso pubblico aereo, istruzionale, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo), è stabilita al 1° gennaio 2023, ovvero ai casi rilevanti ai fini della spettanza del beneficio (sia temporaneo che definitivo) verificatisi a decorrere dalla predetta data.

Ha precisato che ciò non esclude, ovviamente, come chiarito nella circolare in questione, che, per entrambe le categorie di indennità, la determinazione della misura del trascinamento avvenga sulla base del complessivo numero di anni e mesi di servizio specialistico svolto dal dipendente con percezione delle relative indennità (fino al massimo dei 20 anni).

Ha evidenziato che, tuttavia, mentre per il trascinamento delle c.d. indennità fondamentali il relativo conteggio riguarderà l'intero periodo pregresso del dipendente interessato (in quanto tali indennità preesistevano al d.P.R. n. 228 del 2023), la determinazione del trascinamento delle c.d. indennità supplementari non potrà che prendere avvio dall'anno 2023, ossia l'anno di istituzione di tali indennità e di percezione delle medesime da parte del personale specialista.

Per quanto riguarda, in particolare, l'indennità di volo per elisoccorso, la suddetta Direzione ritiene che il pregresso periodo computabile possa utilmente decorrere dall'anno 2018, prima annualità in cui è stato riconosciuto al personale elisoccorritore un compenso a titolo di indennità di specialità aeronavigante (accordo integrativo nazionale del 19.01.2024).

Ha richiamato, infine, le ipotesi di ulteriore salvaguardia previste dai commi 7 e 8 dell'articolo 6 del citato d.P.R. n. 228, anch'esse menzionate nella circolare in esame.

IL CAPO DELL'UFFICIO

R. Castrucci



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

OBIETTIVO CO.NA.PO. 50 % + 1

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)

Tel. 0187-421814

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 5 Novembre 2024

Prot. 140/24

Al Sottosegretario di Stato all'Interno

On. Emanuele PRISCO

Al Vice Capo Dipartimento Vicario dei Vigili del Fuoco,
Socc. Pubblico e Dif. Civile

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Ing. Carlo DALL'OPPIO

Al Vice Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Socc. Pubblico e Dif. Civile

Prefetto Vincenzo CALLEA

Al Direttore Centrale per l'Emergenza, il Socc. Tecnico e l'Ant. Boschivo
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Ing. Marco GHIMENTI

Al Direttore Centrale per la Programmazione e
gli Affari Economici e Finanziari

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Dott. Fabio ITALIA

All'Ufficio III – Relazioni Sindacali

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Socc. Pubblico e Dif. Civile

Viceprefetto Renata CASTRUCCI

Oggetto: **Circolare Capo del Corpo Nazionale VVF prot. n. 20590 del 24.09.2024.**

Interpretazione art. 6 DPR n. 228/2023 (Salvaguardia delle indennità specialistiche).

Richiesta di sospensione e modifica

La presente in merito alla Circolare di cui all'oggetto ([STAFFCNAVVF prot. n. 20590 del 24.09.2024](#)) relativa all'interpretazione dell'art. 6 del DPR n. 228 dell'1.12.2023 (accordo sindacale armonizzazione alle FF.PP. delle indennità del personale specialista) riguardo la salvaguardia delle indennità specialistiche (c.d. trascinamento).

A riguardo si osserva quanto segue:

- 1) In primo luogo, vengono trattate alla medesima maniera le indennità "fondamentali" (aeronavigazione, volo, elisoccorso, navigazione ed immersione) e quelle "supplementari" (operativa di soccorso pubblico aereo, istruzionale, operativa di soccorso pubblico nautico e subacqueo) lasciando intendere che, diversamente dal DPR n. 228/2023, per entrambe il trascinamento operi con la medesima decorrenza.
- 2) In secondo luogo, viene interpretato che il trascinamento conseguente alla decadenza del brevetto di cui all'art. 17 bis, comma 5, lett. b del D.Lgs n. 97/2017 si concretizzi solo **"nei casi in**

cui vengano meno i requisiti psico-fisici richiesti per l'esercizio dell'attività specialistica escludendo a priori i casi di "rinuncia" o "revoca" della specialità.

Detta interpretazione appare in palese contraddizione con l' art. 17 bis, comma 5, lett. b del D.Lgs n. 97/2017 laddove impone il riconoscimento del diritto "*nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità (...) dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo*" e in contraddizione con l' art. 6 del DPR n. 228/2023 in cui il diritto all'indennità (cd. di trascinamento) è riconosciuto "*nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità permanente (...) dipendente da causa di servizio, nonché nei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo*".

È evidente infatti che tanto il Legislatore (D.Lgs n. 97/2017) con la congiunzione "e" quanto le parti (DPR n. 228/2023 di recepimento dell'accordo sindacale) con la congiunzione "nonché" abbiano voluto intendere che l'infermità dipendente da causa di servizio e la decadenza sono due ipotesi nettamente distinte ed è altresì evidente che, data l'assenza di una previsione espressa, il Legislatore prima, e le parti (compresa codesta Amministrazione!) poi, hanno voluto intendere **la generalità dei casi di decadenza del brevetto o della licenza ovvero del titolo ivi comprese la revoca e la rinuncia quali casi idonei a veder riconosciuto il diritto al trascinamento indipendentemente dalla venuta meno dei requisiti psico-fisici richiesti per l'esercizio dell'attività specialistica.**

In aggiunta, preme evidenziare che l'accordo sindacale di cui sopra concerne proprio l'armonizzazione delle indennità spettanti al personale che espleta funzioni specialistiche con l'analogo sistema delle Forze di polizia dove la decadenza non è per nulla vincolata alla venuta meno dei requisiti psico-fisici richiesti per l'esercizio dell'attività specialistica.

Per quanto sopra detto, **questa O.S. CONAPO**, stante la delicatezza della questione, **chiede la sospensione e modifica della Circolare interpretativa di cui all'oggetto.**

La presente vale anche come formale richiesta di incontro.

In attesa di gentile riscontro, si ringrazia anticipatamente.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


